## REGOLAMENTO (CE) N. 2372/2001 DELLA COMMISSIONE

## del 4 dicembre 2001

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ( $^1$ ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione ( $^2$ ), in particolare l'articolo 6, paragrafi  $^3$  e  $^4$ ,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/ 92, la Francia ha trasmesso alla Commissione una domanda per la registrazione della denominazione «Pelardon» quale denominazione di origine.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che la domanda è conforme a tale regolamento e, in particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3) della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento.

- (4) Di conseguenza, questa denominazione può essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere pertanto tutelata sul piano comunitario quale denominazione d'origine protetta.
- (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2036/ 2001 (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta quale denominazione di origine protetta (DOP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2001

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(</sup>¹) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. (²) GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26. (³) GU C 81 del 13.3.2001, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. (5) GU L 275 del 18.10.2001, pag. 9.